

Sentenza del 26/10/2022 n. 1239 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna Sezione/Collegio 6

Testo

Intitolazione:

non disponibile

Massima:

non disponibile

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso bonario del 15.10.2015 Iren Ambiente s.p.a. indicava all'avv. C.D. l'importo per il pagamento del secondo acconto della TARI 2015 (e segnalava il mancato pagamento del primo acconto/conguaglio 2014) relativa agli immobili di proprietà del contribuente e siti in Parma, per Euro 524,56. Il giorno immediatamente successivo, a causa di un mero errore materiale all'interno dell'oggetto della notifica, lo Studio Legale indirizzava una nuova PEC all'opposta società con cui si faceva presente l'errore e, contestualmente, si confermava la validità della medesima notifica (contenente gli atti correttamente firmati in formato .p7m). In data 09 novembre 2015 l'avv. D., in proprio, proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria provinciale di Parma contro Iren s.p.a., sostenendo: a) la nullità della notifica; b) la carenza di motivazione dell'atto. Con la sentenza n. XXX del 6 novembre 2017 la CTP di Parma accoglieva il ricorso del contribuente, annullando quindi l'atto emesso da Iren Ambiente s.p.a., ma condannando "Iren s.p.a." alle spese, con la seguente integrale motivazione: "Il ricorso appare meritevole di accoglimento sotto il profilo dell'eccezione difetto di motivazione dell'atto impugnato. La norma di riferimento è dettata dal comma 162 dell'unico articolo della Legge Finanziaria 2007 ove il legislatore fiscale ha individuato i requisiti minimi che gli atti di accertamento dei tributi locali devono necessariamente contenere, ovvero: i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'emissione; l'obbligo di allegazione di altri atti precedentemente emessi, se gli stessi non sono stati portati a conoscenza del contribuente; l'indicazione dell'ufficio presso il quale il contribuente può richiedere informazioni, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento, dell'organo e dell'autorità amministrativa presso i quali poter promuovere il riesame dell'atto in sede di autotutela; l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale presso il quale impugnare l'atto; il termine di giorni sessanta entro cui effettuare il pagamento; la sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario comunale incaricato della gestione del tributo. Ebbene, nella fattispecie, l'atto impugnato non esplicita in alcun modo le modalità del calcolo con cui si è pervenuti all'importo richiesto limitandosi ad indicare i metri quadrati assoggettati a tassazione ed il totale dell'imposta risultante dalla moltiplicazione per i suddetti di importi non meglio esplicitati e motivati. Le spese seguono la soccombenza. PQM Accoglie il ricorso. Condanna IREN S.p.a. alla refusione delle spese di procedimento

che liquida in ? 800,00 Oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.p.a. come per legge".

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, Sez. 3 A n. XXX del 16 ottobre 2017, depositata il 6 novembre 2017, non notificata, Iren Ambiente s.p.a. e Iren s.p.a. impugnavano avanti l'intestata Commissione Tributaria Regionale, contestando integralmente i motivi e chiedendone l'integrale riforma, ribadendo i motivi spiegati in primo grado ovvero che il ricorso non era mai stato (correttamente) notificato ed, in subordine, il ricorso non era stato proposto e notificato al soggetto che aveva emesso l'atto impugnato Iren Ambiente s.p.a., ma ad altro ente Iren s.p.a. Quindi, la difesa promuoveva appello sia per Iren Ambiente s.p.a. (che ha emesso l'atto impugnato, annullato dalla sentenza gravata), sia per Iren s.p.a. (contro la quale è stato proposto il ricorso di primo grado e che ha subito la condanna nelle spese) per i seguenti motivi di diritto: inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto notificato via PEC; inammissibilità del ricorso di

primo grado per illeggibilità del file che (asseritamente) lo conteneva; inammissibilità del ricorso in quanto notificato ad ente diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato; infondatezza del ricorso di primo grado; infondatezza delle ulteriori doglianze di primo grado; riforma della condanna alle spese. Pertanto, parte appellante formulava le seguenti conclusioni: "... affinché l'adita Commissione, respinta ogni contraria domanda previa discussione del procedimento in pubblica udienza VOGLIA in integrale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, Sez. 3A n. XXX del 16 ottobre 2017 depositata il 6 novembre 2017, non notificata, resa nel procedimento n. XXX/2015 R.G.R accogliere il presente appello per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare il ricorso dell'avv. C.D. contro l'avviso bonario 15.10.2015 avente ad oggetto il pagamento del secondo acconto TARI 2015, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio e condanna del contribuente alla restituzione delle spese versate a suo favore da Iren s.p.a (Euro 1.167,30) in esecuzione delle sentenza di primo grado".

Si costituiva regolarmente l'Avv. C.D., il quale contestava le eccezioni mosse dagli appellanti, perché ingiustificate avendo la Commissione Provinciale di Parma motivato correttamente la propria decisione ed in modo estremamente esaustivo; in via preliminare ed in ossequio al principio dell'effetto devolutivo dell'appello, riproponeva tutte le argomentazioni e le eccezioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado per non incorrere in inutili ripetizioni, insistendo per il loro accoglimento e rinviando a Codesta Ecc.ma Corte adita, alla lettura degli stessi, che in questa sede sarebbero da intendersi richiamati per relationem, affinché ravvisati gli atti di causa e vista la fondatezza della domanda presentata nell'interesse dell'Avv. C.D., l'intestata Commissione volesse fare proprio l'orientamento già assunto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma nella prima fase di giudizio. Pertanto, l'appellato formulava le seguenti conclusioni: "voglia l'Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale di Bologna, contrariis reiectis: In via Preliminare ACCERTARE e DICHIARARE l'appello proposto in favore della società Iren S.p.a. e Iren Ambiente S.p.a. per violazione degli artt. 348 bis e 348 ter e per i motivi di cui in parte in narrativa, in quanto inammissibile e/o improcedibile ex art. 57 c. 2 del d.lgs 546/92 e dell'art 345, co. 2, c.p.c., per inammissibilità dell'atto di appello proposto in favore delle parti ricorrenti per violazione dell'art. 342 e ss. c.p.c., In via Principale RIGETTARE la domanda di parte ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto e non provata il tutto alla luce delle ragioni sopra esposte, vista l'inammissibilità del ricorso in appello ex art. 57 c. 2 del d.lgs 546/92 e dell'art 345, co. 2, c.p.c., per inammissibilità dell'atto di appello proposto in favore delle parti ricorrenti per violazione dell'art. 342 e ss. c.p.c., per la tardività della presentazione dell'atto di appello e per l'illegittimità dell'avviso per vizio di motivazione ex art. 7 legge 212/00 e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. XXX/2017, emessa in data 16/10/201 e pubblicata in data 06.11.2017 all'esito della causa nr. XXX/2015 R.G. davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Parma. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre Iva e Cpa di legge. Con riserva di formulare motivi aggiunti nei termini di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si produce la seguente documentazione, in ogni caso, ci si riserva ogni più opportuna richiesta e produzione documentale nei termini di legge".

Le parti depositavano memorie illustrative e di replica.

All'udienza in data 21 febbraio 2022 il Giudice relatore esponeva i fatti e le richieste delle parti, ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene l'appello di Iren Ambiente s.p.a. e di Iren s.p.a. meritevole di accoglimento per i seguenti motivi. In via preliminare, il Collegio ritiene fondate le eccezioni sollevate da parte appellante e, di conseguenza, infondate le questioni preliminari sollevate dall'appellato.

1-Sull'inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto notificato via PEC. Tale motivo è fondato. La circostanza è pacifica che il ricorso dell'avv. D. sia stato notificato il 4 dicembre 2015 a mezzo di posta elettronica certificata (doc. 3) e la giurisprudenza già consolidata della Suprema Corte (Corte di Cassazione civile, n. 9430 del 17 aprile 2018, Cass. ord. n. 18321/17 e n. 17941/16) recita: "Nel processo tributario (ad eccezione dei giudizi dinanzi alle 5 commissioni tributarie dell'Umbria e della Toscana, per i quali il d.m. 4 agosto 2015 ha previsto, con decorrenza 10 dicembre 2015, tale possibilità in via sperimentale), la notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata è da ritenersi inesistente ed insuscettibile di sanatoria".

La facoltà di notifica degli atti del contenzioso tributario in via telematica è stata consentita solo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con l'aggiunta al D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 16 bis, il cui attuale comma 3 prevede che "le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria deve avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione". Tale modifica è tuttavia entrata in vigore (salva l'anticipazione sperimentale per Umbria e Toscana) solo a far tempo dal 10 gennaio 2016. Posto quindi che il ricorso dell'avv. D. è stato notificato via PEC nel 2015 esso andava dichiarato (d'ufficio) inammissibile e per tale ragione preliminare ed assorbente. Il Collegio si attiene e richiama la successiva giurisprudenza in tal senso: Cassazione civile sez. VI - 22.02.2019, n. 5394, Cassazione civile sez. VI - 07.05.2019, n. 12038, Cassazione civile sez. VI - 08.05.2019, n. 12218, Cassazione civile sez. VI - 22.07.2019, n. 19638, Cassazione civile sez. trib. - 14.06.2021, n. 16689, Cassazione civile sez. VI - 15.10.2021, n. 28275, Cassazione civile sez. VI - 15.10.2021, n. 28277, Cassazione civile sez. trib. - 03.12.2021, n. 38299.

2- Sull'inammissibilità del ricorso di primo grado per illeggibilità del file che lo conteneva.

Tale eccezione è fondata anche come conseguenza dell'accoglimento del primo motivo, perché il file inviato via PEC deve essere costituito da un file avente natura di "Portable Document Format", comunemente denominato "pdf" e riconoscibile dall'estensione "nomefilepdf" e deve essere firmato digitalmente per assumere quindi l'ulteriore estensione "nomefile.pdf.p7m". Nel caso di specie, è palese che dal messaggio PEC al quale era (asseritamente) allegato il ricorso dell'avv. D. (doc. 3), esso (a differenza della relata di notifica) non era costituito affatto da un file con l'estensione "pdf" o "pdf.p7m", ma da un file con estensione ".dat" (precisamente "Allegato senza titolo 00145.dat, per cui il file potrebbe infatti essere originariamente illeggibile, infetto o corrotto. Pertanto, anche tale eccezione è fondata.

3- Sull'inammissibilità del ricorso in quanto notificato ad ente diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.

Tale eccezione preliminare è fondata ed assorbente, perché dalla documentazione allegata in primo grado risulta dalla relata di notifica che il ricorso non è stato notificato nei confronti del soggetto che ha emesso ravviso bonario (doc. 2) Iren Ambiente s.p.a., ma ad altro soggetto Iren s.p.a. ed a quest'ultimo trasmesso via PEC in formato illeggibile. Nella fattispecie, Iren Ambiente s.p.a. è la società alla quale il Comune di Parma ha affidato la gestione e la riscossione della TARI e il soggetto che ha emesso l'atto (doc. 2) notificato al contribuente; il suo di codice fiscale è 01591110XXX, la sua sede è in Piacenza,

strada Borgoforte n. 22, il suo indirizzo PEC è irenambiente@pec.gruppoiren.it. Iren s.p.a è altra società (del gruppo), che non svolge l'attività di riscossione e gestione della TARI per il Comune di Parma e che non ha emesso alcun atto nei confronti dell'avv. D.; il suo codice fiscale è 07129470XXX e la sua sede è in Reggio Emilia, via Nubi di Magellano n. 30, il suo indirizzo PEC è irenspe@pec.gruppoiren.it. Infatti, il ricorso è stato proposto nei confronti esclusivamente di tale secondo soggetto e notificato solo nei suoi confronti, alla PEC irenspe@pec.gruppoiren.it. Pertanto, tale eccezione rilevabile d'ufficio i Giudici di primo grado dovevano dichiarare il ricorso inammissibile.

4-Sull'inammissibilità del ricorso in appello ex art. 57 c. 2 del d.lgs 546/92 e dell'art 345, co. 2, c.p.c. sollevata da parte appellato

L'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto irrituale e soprattutto infondato in diritto, oltre al fatto che impedisce al soggetto chiamato in causa di poter presentare in sede d'appello domande nuove o eccezioni, non essendo stata presentata nella prima fase processuale, ma solo in sede di appello, ai sensi dell'art. 57 c. 2 del D.lgs 546/92 e dell'art 345 c.2 c.p.c.

Tale eccezione è infondata, perché l'art. 327 c.p.c. recita "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [124 secondo comma, 129 terzo comma, disp. att.]. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [291 c.p.c. ss.] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [164] o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292". Orbene, il secondo comma, precisa che il termine dei 6 mesi non si applica allorchè nel caso di specie ad Iren Ambiente s.p.a. non era stato notificato il ricorso e comunque Iren s.p.a. soggetto estraneo non si era costituito perché riteneva altresì che la CTP di Parma avrebbe rilevato d'ufficio l'inammissibilità. Il Collegio, quindi, deve riformare la sentenza proprio perché tale eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

5- Sulla inammissibilità dell'atto di appello proposto in favore delle parti ricorrenti per violazione dell'art. 342 e ss. nonché 348 bis e 348 ter c.p.c. sollevato da parte appellata

L'Avv. D. eccepisce che le parti appellanti hanno sollevato eccezioni completamente nuove e mai state sollevate in precedenza, limitandosi genericamente a sollevare delle doglianze non indicate in primo grado, senza preoccuparsi di collegarle alle motivazioni che hanno portato al Giudice di prime cure ad assumere la decisione di cui alla sentenza impugnata. Così pure, le società avrebbero proposto l'azione senza indicare, specificatamente, ai sensi dell'art. 342 C.p.c., la parte del dispositivo della sentenza che dovrebbe essere riformata, non motivando e non dando giustificazione della circostanza per cui la Corte adita dovrebbe riformare la precedente pronuncia. Tale eccezione è infondata sempre per le motivazioni esposte nel punto precedente ex art. 327, Il comma, c.p.c. e, quindi, il Collegio ritiene tale eccezione infondata e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nella fattispecie, le appellanti hanno sollevato eccezioni in via preliminare completamente assorbenti, ma il Collegio ritiene comunque che abbiano contestato in modo chiaro e conciso i motivi dell'impugnazione ed indicando gli errori e le omissioni dei Giudici di primo grado.

6- Sulla tardività dell'atto di appello ex art. 61 del d.lgs. n. 546/1992 sollevata da parte appellato

Parte appellata eccepisce la tardività in punto alla notifica dell'atto di appello, da cui la nullità dello stesso, con conseguente improcedibilità dell'azione, perché le parti processuali hanno il termine di mesi 6 dall'emanazione della sentenza per poter proporre appello, nel caso di specie la sentenza impugnata è del 6/11/2017 e l'atto notificato, tra l'altro carente della relata di notifica, è stato consegnato in data 08/05/2018, pertanto la notifica solo in tale data si è perfezionata e dunque tardivamente rispetto ai termini previsti dalla legge.

Tale eccezione è infondata sempre per le motivazioni esposte nei due punti precedenti ex art. 327, Il

comma, c.p.c. e, quindi, il Collegio ritiene tale eccezione infondata e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

7- Sulla condanna alle spese del primo grado

Parte appellante contesta che solo Iren s.p.a. è stata condannata alle spese in Euro 800,00 oltre accessori rispetto al modestissimo valore della controversia - Euro 524,00, e, quindi, chiede altresì che sia esplicitamente affermato il suo diritto alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Il Collegio accoglie tale motivo, perché i Giudici di primo grado dovevano eccepire e rilevare d'ufficio tutte le eccezioni sollevate in grado di appello e controllare se il ricorso fosse regolarmente notificato. Pertanto, il Collegio ritiene opportuno condannare parte appellata alle spese quantificate in primo grado euro 800,00, così da equilibrare l'errore e le parti processuali.

8- Sull'infondatezza del ricorso di primo grado e sull'eccezione di atto non impugnabile l'avviso bonario

Pur ritenendo completamente assorbenti le eccezioni supra citate, il Collegio ritiene opportuno comunque lecito spiegare le motivazioni errate in cui è incorsa la CTP di Parma.

Contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice l'atto impugnato contiene le ragioni di diritto ed i presupposti di fatto che fondano la pretesa tributaria (anche se mero ciò di cui si dirà nel seguito). Tali elementi consistono avviso bonario), perché si legge l'indirizzo di fornitura ("V.lo dei Mulini n. 6 Parma" e "V.lo dei Mulini n. 4 Parma"), la categoria di utenza ("non domestica"), la categoria tariffaria ("n. 11 studi professionali"), la superficie assoggettata ("mq 60" e "mq 104"), l'importo dovuto, distinto per quota fissa e quota variabile ("3,428" ed "2,824" Euro/mq), il periodo oggetto del tributo ("dal 1.7.15 al 31.12.15 184 giorni"), la riduzione della quota variabile a seguito di misurazione puntuale, il costo per le cd. vuotature, nonché ogni riferimento normativo e regolamentare. Quanto al locale di 60 mq sito in Parma, vicolo dei Mulini 6, per giungere all'importo dovuto a titolo di quota fissa è sufficiente moltiplicare la sua superficie (60 mq.) per la quota fissa di Euro/mq 3,428 (l'importo di 3,428 è stato stabilito dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Parma indicate a p. 3 dell'avviso), poi occorre dividere l'importo per il numero di giornate annuali (365) e moltiplicarlo per il periodo (giorni 184) al quale si riferisce l'avviso, ottenendo così Euro 103,69. E così via per ogni riga dell'avviso di pagamento. Con riferimento ad atti del tutto analoghi parte appellante ha dichiarato che la stessa CTP di Parma ha respinto simili ricorsi dell'avv. D. in relazione all'accertamento TARES 2013 (sent. XXX/18), al sollecito TARI 2015 (sent. YYY/18) ed al sollecito TARI 2016 (sent. ZZ/19) con le sentenze nn. XXX/2018, YYY/2018 e ZZ/2019 (docc. 7/9), tutte non impugate e passate in giudicato.

Così pure, l'atto impugnato, che non è un avviso di accertamento, ma un avviso bonario che ha il solo scopo di ricordare al contribuente la scadenza TARI e di indicare l'importo dovuto, il cui invio è previsto per posta ordinaria non raccomandata, il Collegio aderisce alla giurisprudenza recente e costante della Suprema Corte, ove, con riferimento agli atti ritenuti impugnabili nell'ambito della fiscalità locale, ha chiaramente ritenuto possibile presentare opposizione ogni qualvolta un atto porta, nella sfera di conoscenza del contribuente, una pretesa fiscale definitiva, "senza necessità che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturalmente preordinato, si veda nella forma autoritativa di uno degli atti dichiarati impugnabili dall'art. 19 del D. Lgs. 546/1992". Pertanto, legittimamente l'Avv. D. impugnava l'avviso bonario. Inoltre, giova citare anche il Prototipo del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" (applicabile anche alla TA.RI.) predisposto dal Ministero dell'Economia laddove prevede all'art. 36 che "Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale".

Pertanto le considerazioni di diritto spiegate, il Collegio ritiene che siano assorbenti e rendono irrilevante

ogni altra eccezione sia di diritto che di merito, quindi alla luce di quanto sopra esposto ed allo stato dei fatti, null'altro emergendo e nessun altro atto risultando, il Collegio accoglie l'appello proposto da Iren Ambiente s.p.a. e da Iren s.p.a. in riforma integrale della sentenza di primo grado impugnata.

Stante gli errori processuali in via preliminare commessi dai Giudici di primo grado, la giurisprudenza discorde sulle varie notifiche ed atti impugnabili, visto il pagamento per la condanna in primo grado da parte di Iren s.p.a. che non si era costituita, vista la complessità delle eccezioni preliminari sollevate, il Collegio ritiene opportuno condannare parte appellata alla stessa somma liquidata in primo grado pari ad euro 800,00= oltre accessori di legge e rimborso CUT, di cui euro 400,00 a favore di Iren Ambiente s.p.a ed euro 400,00= a favore di Iren s.p.a.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello proposto da Iren Ambiente s.p.a. e da Iren s.p.a. in riforma integrale della sentenza di primo grado impugnata.

Condanna l'appellato avv. C.D. alle spese del presente grado che liquida in euro 800,00=, oltre accessori di legge e rimborso CUT, di cui euro 400,00 a favore di Iren Ambiente s.p.a ed euro 400,00= a favore di Iren s.p.a.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza